



Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-04783

presentata Da

LUCIA CODURELLI

giovedì 19 maggio 2011, seduta n.475

5-04783 Codurelli: Tutela dei diritti sindacali per i lavoratori di una cooperativa sociale.

Il sottosegretario Luca BELLOTTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Lucia CODURELLI (PD), nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta fornita, che giudica comunque tardiva rispetto alla data di presentazione della sua originaria interrogazione e insoddisfacente dal punto di vista del merito, fa notare che, dalle notizie in suo possesso, l'accordo richiamato dall'Esecutivo - grazie al quale le lavoratrici interessate avrebbero mantenuto quantomeno la veste di dipendenti a tempo indeterminato - risulterebbe ancora in attesa di attuazione, così come risulta ancora pendente il ricorso promosso alla competente autorità giudiziaria per comportamento antisindacale. Nell'invitare il Governo a verificare la piena applicazione del richiamato accordo, ritiene opportuno avviare una riflessione più generale sulle modalità di reclutamento del personale di talune cooperative, nonché sulle possibili ipotesi di discriminazione poste in essere da soggetti giuridici che attingono a risorse di natura pubblica. Auspica, da ultimo, che il Governo possa svolgere un'attenta attività di monitoraggio in questo campo, al fine di contrastare comportamenti posti in essere in violazione dei diritti dei lavoratori e dei soci delle cooperative.

ALLEGATO 3

5-04783 Codurelli: Tutela dei diritti sindacali per i lavoratori di una cooperativa sociale.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'Onorevole Codurelli - nell'atto ispettivo che passo ad illustrare - richiama l'attenzione sulla vicenda relativa all'esclusione dallo *status* di socio di tre lavoratrici dell'Istituto Casa degli Angeli di Lecco, cooperativa sociale a responsabilità limitata avente come oggetto sociale il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi educativi. In proposito informo che la Direzione provinciale del lavoro di Lecco - nel corso degli accessi ispettivi effettuati il 16 e 21 febbraio c.a. presso la sede della cooperativa - ha accertato che tale esclusione è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto - con provvedimento del 26 novembre 2010 - a seguito della iscrizione da parte delle lavoratrici ad un'organizzazione sindacale ritenuta ispirata a principi non del tutto conformi alle specifiche finalità perseguite dall'Istituto; ciò in conformità a quanto stabilito dall'articolo 15 lettera *b*) del vigente statuto sociale, in base al quale «il socio può essere escluso anche nel caso in cui non condivide le finalità specifiche della scuola cattolica e non collabori, anche con la propria testimonianza, a renderle concrete». La predetta decisione non ha comunque investito il rapporto di lavoro delle tre lavoratrici le quali prestano tutt'ora servizio presso l'Istituto.



NORMATIVA

Della questione è stato investito il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Lecco che ha rigettato il ricorso presentato dall'organizzazione sindacale, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge n. 300/1970, rilevando che lo stesso non abbia fornito elementi di alcun genere, né di fatto né di diritto, per poter riconoscere la tutela inibitoria di cui alla predetta disposizione di legge.

La Direzione provinciale di Lecco ha inoltre comunicato che lo scorso 30 aprile - nell'ambito del procedimento arbitrale promosso dalle tre lavoratrici nei confronti della cooperativa in questione - le parti hanno sottoscritto un verbale di conciliazione in base al quale - a fronte della revoca da parte dell'Istituto del provvedimento di esclusione - due delle tre lavoratrici si sono impegnate a rinunciare allo *status* di socio, continuando però ad espletare le loro mansioni in qualità di dipendenti a tempo indeterminato. Da ultimo informo che, allo stato, risulta ancora pendente innanzi competente Autorità Giudiziaria il ricorso per comportamento antisindacale promosso ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 300/1970, per il quale è stata fissata udienza per il 21 settembre p.v.